



294/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. Nel
giudizio instaurato, con il ricorso n. **80417** del
registro di segreteria, da **XX** (c.f.
omissis), nato a omissis (omissis) il
omissis, residente in omissis (omissis), Via omissis n.
omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo
Barbacci ed elettivamente domiciliato in Viterbo,
Via T. Carletti n. 39, presso lo Studio;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona
del legale rappresentante pt, con sede in Roma via
Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso
dall'Avv. Filippo Mangiapane, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29;

per accertare e dichiarare l'inesistenza, irripetibilità, inesigibilità dell'indebito contestato.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza n. 29/2025;

Uditi nell'odierna udienza, l'avv. Guglielmo Barbacci per il ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente in pensione in regime di "quota 100" Cat. VPT, liquidata con decorrenza dal luglio 2021 ad avviso dell'INPS ha svolto, nell'anno 2022, attività di lavoro dipendente con contribuzione Enpals.

Pertanto, l'INPS con nota del 30/11/2023 comunicava al ricorrente che "... a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VPT n. 02462970 per un importo complessivo di € 17.458,65 per i seguenti motivi: incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3° del D.L. 4/2019 con

i redditi da lavoro dipendente o autonomo Quota 100. Ad avviso dell'INPS lo stesso aveva intrattenuto un rapporto lavorativo con la Società Delta Star Pictures S.r.l. il giorno 23/11/2022, per comparsa teatrale a fronte di un solo giorno di lavoro dipendente, partecipando alle riprese cinematografiche del 23/11/2022 nella veste di attore generico figurante, in ragione della quale prestazione era stato remunerato con la somma di 100,00 euro lordi (netto € 90,58). Il ricorrente, citando giurisprudenza di merito, ha affermato che l'operato dell'INPS in ossequio ad una circolare interpretativa (circ. INPS n.117/2019) è particolarmente gravoso a carico del pensionato a titolo sanzionatorio, esito non previsto dalla norma. Fa riferimento anche alla giurisprudenza (invero sulle sanzioni amministrative) della Corte di Giustizia UE e della Cassazione in ordine alle garanzie di proporzionalità ed al *favor rei* in ambito penalistico. Sotto questo aspetto a suo avviso la circolare può essere disapplicata dal giudice.

In sintesi, ha chiesto l'irripetibilità delle somme ricevute a titolo pensionistico se non nei limiti dell'importo di € 100 lordi ovvero, in via

subordinata, di quella minor somma che rispetto alla gravità della violazione contestata risulterà dovuta secondo equità e giustizia in applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.

2. L'INPS, costituito, ha reputato sussistente la violazione dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019 che stabilisce l'incumulabilità della prestazione pensionistica Pensione Quota 100 prevista dal medesimo articolo, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Ha richiamato la circolare n. 117/2019 ha fornito alle Sedi periferiche indicazioni operative affinché, nel caso di cumulo accertato tra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo, il pagamento dei ratei di pensione venisse sospeso nell'anno in cui tali redditi fossero stati percepiti e, laddove i ratei fossero stati già corrisposti, se ne sarebbe dovuto disporre il recupero ai sensi dell'art. 2033 c.c..

3. Con ordinanza citata in epigrafe, è stato chiesto di depositare il "contratto per la

prestazione occasionale" o, in mancanza, idonea attestazione sulla tipologia di mansione svolta e sul tipo di rapporto intercorso con la società.

4. Con nota è stata depositata la Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav, il bonifico dal quale risulta la causale "prestazione artistica film 'Il Monaco che vinse l'Apocalisse'""; la difesa ritiene che la documentazione sia idonea a confermare il rapporto di lavoro subordinato per una sola giornata come figurante.

5. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.

6. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. L'odierna fattispecie concerne un presunto indebito pensionistico, scaturito dall'incumulabilità della pensione anticipata, definita "pensione quota 100", a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro

autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, secondo il disposto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Secondo l'INPS si tratta di incumulabilità assoluta, con obbligo di recuperare la prestazione pensionistica dell'annualità, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., in base alla circolare INPS in materia (circ. 117/2019)

8. Occorre quindi valutare le conseguenze derivanti dalla violazione del precetto legale.

La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata da un Giudice del lavoro sul predetto DL n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata c.d. Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Va specificato che quello autonomo occasionale prevede un onere contributivo

solo in caso di superamento della soglia di € 5.000,00 lordi annui. Con la sentenza n. 234 del 24.11.2022, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili (si trattava di lavoro intermittente con obbligo contributivo e lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui che non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo). La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato "Quota 100" impone, si giustifica atteso che la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro sarebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro oltre i limiti suddetti. La prevista sospensione del trattamento pensionistico in caso di violazione del divieto di cumulo è rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato, in ottica di ricambio generazionale.

La Corte di Cassazione-Sezione lavoro, con la sentenza n. 30944 pubblicata il 4 dicembre 2024, ha confermato l'interpretazione della norma adottata dall'Istituto con la circolare 117 del 2019, che ha declinato la decurtazione pensionistica considerando

tutta l'annualità, in un caso in cui il pensionato aveva svolto, dopo il pensionamento, attività di lavoro subordinato a tempo determinato.

3 Le questioni da scrutinare sono pertanto due. La prima, qualora si tratta di reddito da attività lavorativa di natura subordinata, quale sia il significato da attribuire al divieto di cumulo previsto dall'art. 14, comma 3 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in legge 28 marzo 2019, n. 261: cioè se esso debba essere inteso come il divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito di lavoro e la pensione, con la conseguenza che la pensione percepita andrà semplicemente decurtata dell'importo percepito, nel medesimo anno, a titolo di reddito per l'attività di lavoro svolta, ovvero se, invece, come sostenuto dall' INPS, la percezione di un qualunque reddito da lavoro comporti la perdita del diritto all'intero trattamento pensionistico per l'anno cui il reddito da lavoro si riferisce.

La seconda questione riguarda la tipologia di contratto di lavoro.

Quanto al primo argomento, il giudice in conformità alla giurisprudenza maggioritaria (Corte conti sez. Veneto sent. 84/2024 e 19/2025, sez. Campania sent.

541/2024, sez. Toscana sent. 10/2025 e 71/2025; sez. Lazio sent. 154/2025) che si sta affermando sulla questione, ritiene che in un quadro di adeguata ragionevolezza il risultato non può essere palesemente eccedente il limite della proporzionalità rispetto alla violazione commessa. Non può trovare spazio una ipotesi di decadenza del trattamento pensionistico per l'intero anno in cui si è svolta l'attività non cumulabile e, quindi, non può trasformarsi in una finalità de facto "sanzionatoria" delle conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di cumulo.

Difatti, il tenore letterale della norma non autorizza l'interpretazione dell'INPS, espressa nella circolare n. 117 del 2019. La disposizione, in realtà, si limita a prevedere che la pensione conseguita con i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 14 non possa essere cumulata con i redditi di lavoro, declinandone i limiti. Ciò equivale a dire che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito di lavoro. Se il legislatore avesse inteso escludere il diritto dell'assicurato alla pensione per tutto l'anno solare in cui ha percepito redditi di lavoro, prevedendo, nella

sostanza, una sanzione, l'avrebbe enunciato espressamente. L'incumulabilità, quindi, rileverebbe nei limiti del percepito *aliunde*.

9. Posto quanto sopra, nel caso specifico va poi scrutinato il tipo di lavoro in contestazione verificando se ricorre una ipotesi di lavoro subordinato oppure autonomo occasionale. Il Giudice delle pensioni può procedere ad una valutazione incidentale del rapporto di lavoro per quanto di rilievo, per valutare la sussistenza o meno della violazione del divieto di cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro.

Orbene, si ritiene che la prestazione come figurante nell'ambito cinematografico e similari rientra nel contesto di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, del tipo di lavoro subordinato.

In particolare, sono stati ritenuti criteri determinanti, per la qualificazione di un rapporto come subordinato, la soggezione ai poteri direttivi dell'imprenditore e l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa in riferimento, per ciò che qui rileva, degli attori di un film. E ciò in quanto per la configurabilità del lavoro subordinato va valorizzata la sussistenza dell'esercizio del

potere direttivo pervasivo con precipue indicazioni date al figurante.

10. Si ritiene in conclusione che la prestazione resa dal ricorrente si pone in conflitto con il divieto di cumulo e che, per quanto sopra argomentato, l'INPS sia titolato a chiedere quale indebito la somma, limitatamente però a quanto percepito con il lavoro subordinato svolto in violazione del divieto di cumulo.

11. Tutto ciò premesso il ricorso è parzialmente accolto. E per l'effetto l'INPS deve restituire tutto quanto già trattenuto, trattenendo solo l'importo di € 100 percepito dal ricorrente.

12. Le spese sono compensate per la novità della questione. Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso.

Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Roma nella camera di consiglio del
18 giugno 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.06.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.06.2025 12:46:06
GMT+02:00